



COMUNE DI MAPELLO

Provincia di Bergamo

P.zza IV Novembre, n° 1 - 24030 Mapello - P.IVA 00685130163
tel. 035 4652500 fax 035 4652501 www.comune.mapello.bg.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 12

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 05-02-2026

Ufficio: TECNICO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAPELLO

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di febbraio, il Sindaco Dott.sa Locatelli Alessandra

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione di Milano, prot. RFI.DOT.MI.UT.ML\PEC\P\2026\000.0189 del 16 gennaio 2026, assunto agli atti del Comune di Ambivere con prot. 628 del 16/01/2026, aente ad oggetto "Relazioni ferroviarie strategiche durante i Giochi Olimpici e Paraolimpici Milano - Cortina 2026 - Richiesta emissione provvedimenti per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria ai sensi e nel rispetto del DPR 753/80, Art. 52 e 55", nella quale si richiede l'emissione di specifica ordinanza nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753 dell'11 luglio 1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

VISTO l'art. 52 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartmentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in

misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. ...Omissis....”;

VISTO l'art. n. 55 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. ...Omissis...”;

CONSIDERATO che, lungo la linea ferroviaria che attraversa il territorio comunale, sono presenti fondi prospicenti alla stessa, nei quali sono cresciuti spontaneamente o messi a dimora alberature, siepi ed altra vegetazione che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e recare comunque grave interferenza sulla stessa;

RITENUTO pertanto necessario adottare il presente provvedimento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

VISTA la L. n.689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

a tutti i proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di terreni prospicenti la linea ferroviaria ricadente nel territorio comunale di Mapello, di provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune:

- al taglio ed alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o che possono determinare situazioni di pericolo alla circolazione ferroviaria;
- al taglio di alberature, piante e siepi nei fondi prospicenti o aggettanti la sede ferroviaria che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura con conseguente pericolo per la pubblica incolumità e conseguente interruzione di pubblico servizio ferroviario.

Detti interventi, dovranno essere effettuati periodicamente, e comunque ogniqualvolta ve ne sia la necessità in maniera tale da scongiurare e prevenire eventuali situazioni di pericolo per la circolazione ferroviaria.

DISPONE

che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;

- trasmessa alla Prefettura di Bergamo;
- Polizia Locale di Mapello, per la verifica dell'ottemperanza;
- trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane – Direzione Territoriale Produzione Milano

RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricordo straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO

Dott.ssa Alessandra Locatelli

Firmato digitalmente

Responsabile SINDACO: Locatelli Alessandra

Ufficio: TECNICO

Ordinanza SINDACO n.2 del 05-02-2026 COMUNE DI MAPELLO